



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Servizio Tecnico Centrale

IL PRESIDENTE

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,

la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;

VISTO il decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 riportante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”;

VISTI il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 377 del 19 ottobre 2017 con il quale è stabilita la composizione del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione di cui all’art.3 del Decreto legislativo 16 giugno 2017 n.106;

VISTE le note del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 36975 del 4 marzo 2013 e n.58440 del 9 aprile 2013, con le quali sono state comunicate alla Commissione Europea le procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione , ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento (UE) n.305/2011;

CONSIDERATO che non risulta ancora stipulata la convenzione regolante le attività di accreditamento nel settore dei prodotti da costruzione, di cui all'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo 106 del 16 giugno 2017 e pertanto si applica la procedura di Autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento di cui all’articolo 12 dello stesso Decreto Legislativo 106 del 16 giugno 2017;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, del **5 giugno 2017**, con cui l’Organismo **CNR IVALSA** è stato precedentemente autorizzato a svolgere compiti di parte terza per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011;

PRESO ATTO che, a seguito della comunicazione circa la confluenza dell'istituto **CNR IVALSA** nell'istituto **CNR IBE - Istituto per la BioEconomia** e il mantenimento della sede legale e della sede operativa, risulta necessario aggiornare la citata autorizzazione allo svolgimento, ai sensi della legislazione di cui in premessa ed ai fini della corrispondente notifica alla Commissione Europea di cui all'art. 39 del Regolamento (UE) n.305/2011, delle attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione;

PRESO ATTO CHE il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale – Divisione Tecnica I, la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Ufficio I e la Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica, hanno constatato il possesso da parte dell'ente **CNR IBE – Istituto per la BioEconomia** dei requisiti necessari all'ottenimento dell'Autorizzazione in oggetto;

VISTO l'esito favorevole della relativa istruttoria svolta dalle Amministrazioni competenti;

VISTA la decisione favorevole assunta dal Comitato di cui all'art. 3 del Decreto legislativo del 16 giugno 2017 n. 106 ed al dispositivo del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 377 del 19.10.2017, espressa in data **2 ottobre 2019**;

DECRETANO

Art. 1

Si trasferisce all'ente **CNR IBE – Istituto per la BioEconomia**, con sede operativa a San Michele all'Adige (TN), in Via F. Biasi 75, e con sede legale a Sesto Fiorentino (FI), in Via Modanna del Piano 10, l'autorizzazione già rilasciata all'ente **CNR IVALSA**, con il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, emanato il **5 giugno 2017**.

L'ente **CNR IBE – Istituto per la BioEconomia**, nel seguito denominato "Organismo", è pertanto autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

Organismo di certificazione del prodotto (System 1)

Mandato	Norma armonizzata	Titolo	Limitazioni
M/112	EN 14080:2013	Strutture di legno - legno lamellare incollato requisiti	Esclusivamente ai fini dell'esecuzione delle sole prove iniziali di tipo sul prodotto e limitatamente al BWR 1

Laboratorio di Prova (System 3)

Mandato	Norma armonizzata	Titolo	Limitazioni
M/101	EN 14351-1:2016	Finestre e porte norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - parte I : finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo	//
	EN 13830:2015	Facciate continue -norma di prodotto	Limitatamente al BWR 3,4,6

Art. 2

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente articolo 1, deve essere svolta presso la sede dichiarata dall'Organismo nell'ambito dell'istruttoria, sita a **San Michele all'Adige (TN), in Via F. Biasi 75**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
2. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, conforme a quanto riportato nel punto 7 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;
3. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, a quelli previsti nel Decreto Legislativo n.106 del 16 giugno 2017 ed alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.
4. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto, con le modalità stabilite nel punto 2 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

Art. 3

1. Per qualsiasi modifica alle condizioni di fatto e di diritto dichiarate dall'Organismo nell'istanza e nel corso nell'istruttoria di autorizzazione, dovrà essere effettuata comunicazione, oppure richiesto apposito nulla osta alle Amministrazioni competenti, secondo quanto previsto al punto 5 dell'Allegato C del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 decorre dalla data del protocollo del presente atto e mantiene la scadenza dell'autorizzazione rilasciata con Decreto del **5 giugno 2017** ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.
2. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione le Amministrazioni competenti effettuano, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 e con cadenza almeno biennale, verifiche e controlli, anche presso la sede dell'Organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

Art. 5

1. L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, di quanto previsto nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 o nel presente decreto di autorizzazione

costituisce motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 16 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

Art. 6

1. Il presente provvedimento abroga il decreto del **5 giugno 2017** rilasciato all'ente **CNR IVALSA**, è inoltrato alla Commissione Europea a cura del Ministero dello Sviluppo Economico e viene pubblicato sui siti istituzionali delle Amministrazioni competenti che lo hanno adottato.

Roma, lì

**Il Presidente
del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici**

Donato Carlea

**Il Direttore Generale
per il Mercato, la Concorrenza,
la Tutela del Consumatore
e la Normativa Tecnica**

Mario Fiorentino